



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 69

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 aprile 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
60^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Albano e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Siracusano.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti del Governo 4.0.500, 6.0.500, 8.500, 11.500, 18.0.500, 31.500, 31.501, 47.500, 51.0.500 e x1.500 e i relativi subemendamenti 4.0.500/1, 4.0.500/2, 4.0.500/3, 6.0.500/1, 6.0.500/2, 6.0.500/3, 8.500/1, 18.0.500/1, 47.500/1, 47.500/2, 47.500/3, 47.500/4, 47.500/5, 47.500/6, 47.500/7, 47.500/8, 47.500/9, 47.500/10, 47.500/11, 51.0.500/1, 51.0.500/2, 51.0.500/3, 51.0.500/4, x1.500/1 e x1.500/2, pubblicati in allegato.

Comunica, altresì, che, a seguito degli approfondimenti istruttori, sono dichiarati inammissibili i subemendamenti 4.0.500/3, 8.500/1, 47.500/8, 47.500/9, 47.500/10, 47.500/11 e x1.500/1.

Segnala poi che gli emendamenti 7.4, 8.77, 47.141 e 53.8 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/25/5, G/564/26/5, G/564/27/5 e G/564/28/5, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire ai senatori di prendere cognizione di una serie di proposte di riformulazione messe a disposizione dal Governo.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,55.

Il PRESIDENTE ricorda che si procederà con le votazioni degli emendamenti relativi al provvedimento in esame, a partire da quelle con il parere favorevole del Governo e accantonando l'esame dei restanti.

Si procede con le votazioni sugli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.10, 1.12 e 1.14.

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 1.7, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.7 (testo 2), pubblicato in allegato, viene posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 2.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.0.5 e 2.0.6.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 3.8 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione, che viene accolta dai proponenti in un testo 3.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Interviene il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), riformulando l'emendamento 3.7 in un testo 2 identico all'emendamento 3.8 (testo 3).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.8 (testo 3) e 3.7 (testo 2), pubblicati in allegato, vengono quindi approvati.

Vengono quindi accantonati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.14.

Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 4.15, 4.17 (testo 2) e 4.18.

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 4.10, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula nel medesimo testo l'emendamento 4.1 e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 4.10 (testo 2).

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 4.10 (testo 2) e 4.1 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati all'unanimità.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non essendovi emendamenti segnalati riferiti all'articolo 5, si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.7 e 6.9.

Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 6.0.7 (testo 2).

Esprime quindi parere favorevole sulla proposta 6.0.3 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) riformula l'emendamento 6.9 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.0.3 (testo 3).

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula nel medesimo testo l'emendamento 8.62 e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 6.0.3 (testo 3).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 6.0.3 (testo 3), 6.9 (testo 2) e 8.62 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati all'unanimità.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulla proposta 7.1, subordinatamente ad una riformulazione, a disposizione della Commissione. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.3, a condizione che vengano riformulati come l'emendamento 7.1 (testo 2).

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Interviene il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), domandando l'accantonamento delle proposte in questione al fine di operare ulteriori riflessioni sui loro contenuti, in relazione alla riformulazione prospettata dal Governo.

Su proposta del PRESIDENTE, viene disposto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 7.5, 7.0.3, e 7.0.11, invitando a valutarne il ritiro.

Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7, 7.12 e 7.0.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.15, nonché sugli emendamenti 7.0.8 e 14.0.5 (testo 2), a patto che essi siano riformulati in un testo identico alla proposta 7.0.15.

L'emendamento 7.0.8 viene quindi riformulato dai rispettivi proponenti nel testo indicato dalla rappresentante del Governo.

L'emendamento 14.0.5 (testo 2) viene quindi riformulato dai rispettivi proponenti nel testo indicato dalla rappresentante del Governo.

Da ultimo, la sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.17 (testo 2), subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 7.0.16.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 7.0.8 (testo 2), pubblicato in allegato, 7.0.15, 7.0.16 e 14.0.5 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 7.0.19 (testo 2) e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 7.0.17 (testo 3).

Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.0.17 (testo 3) e 7.0.19 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati all'unanimità.

Vengono quindi accantonati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 8.6 (testo 2), 8.26 e 8.32.

Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 8.1, 8.39, 8.42, 8.43, 8.49, 8.50 (testo 2), 8.72 e 8.77.

Invita inoltre la Commissione a valutare l'accantonamento della proposta 8.78.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 8.17 e 8.18 ove riformulati in un testo di identico tenore 8.17 (testo 2) e 8.18 (testo 2), nonché sulle proposte 8.23, 8.63 e 8.0.4, subordinatamente alle rispettive riformulazioni, che vengono accolte dai relativi proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) domanda delucidazioni sull'orientamento manifestato dal Governo sull'emendamento 8.78.

La sottosegretaria SIRACUSANO precisa che sui contenuti della proposta sono ancora in corso delle verifiche da parte delle competenti articolazioni dell'Esecutivo.

Il proponente riformula nel medesimo testo della proposta 8.17 (testo 2) l'emendamento 8.16.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 8.17 (testo 2), 8.18 (testo 2) e 8.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 8.25 e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 8.23 (testo 2).

Posti ai voti, gli identici emendamenti 8.23 (testo 2) e 8.25 (testo 2), pubblicato in allegato, risultano approvati.

I firmatari dell'emendamento 8.63 riformulano quindi la loro proposta, in senso identico all'emendamento 10.1.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 10.1 e 8.63 (testo 2), pubblicato in allegato, risultano approvati.

I firmatari dell'emendamento 14.53 riformulano altresì la loro proposta, in senso identico all'emendamento 8.0.4 (testo 2).

La sottosegretaria SIRACUSANO invita altresì i proponenti dell'emendamento 14.32 a riformulare la proposta in un testo identico all'emendamento 8.0.4 (testo 2). In tal caso, l'orientamento del Governo potrebbe essere favorevole.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 14.32.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 8.0.4 (testo 2) e 14.53 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

La sottosegretaria SIRACUSANO invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 9.2.

Esprime quindi parere contrario sulla proposta 9.0.1.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Viene quindi deliberato l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

La sottosegretaria SIRACUSANO invita i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 10.4, 10.9 e 10.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2, subordinatamente ad una riformulazione che viene accettata dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 10.2 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Viene quindi disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché l'accantonamento dell'emendamento 11.500 (presentato dal Governo) e dei relativi subemendamenti.

Si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 12.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.5, 14.9, 14.17, 14.22, 14.40 e 14.41.

Invita quindi i rispettivi proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 14.6, 14.10, 14.29, 14.37, 14.38, 14.43 (testo corretto), 14.56, 14.57, 14.58, 14.0.2 e 14.0.3.

Invita inoltre la Commissione a valutare l'accantonamento della proposta 14.31.

Esprime successivamente parere favorevole sugli emendamenti 14.25 e 14.0.8.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 14.45, subordinatamente alla sua riformulazione, che viene accolta dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 14.47 e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 14.45 (testo 2).

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli identici emendamenti 14.45 (testo 2) e 14.47 (testo 2), pubblicati in allegato, nonché l'emendamento 14.25.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 14.0.8, in quanto, ancorché i contenuti possano essere, in linea di massima, condivisibili, la proposta non appare attinente all'oggetto del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.8 risulta approvato.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 15.

La sottosegretaria SIRACUSANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli emendamenti 15.2, 15.4 e 15.5.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accettata dai proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 15.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 17.1.

Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 17.6, 17.7, 17.8 e 17.9.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 17.12.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 17.13.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 17.12 e 17.13.

Viene quindi disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 18.2, 18.7 (testo 2), 18.33 (testo 2), 18.36 e 18.0.4 (testo 2).

Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 18.56 e 18.0.5, nonché di valutare l'accantonamento della proposta 18.19 e 18.53 (testo 2).

Esprime parere favorevole sulle proposte 18.4, 18.9, 18.14 e 18.43.

Con riferimento all'emendamento 18.44, esprime quindi parere favorevole a condizione di una riformulazione, identica alla proposta 18.43, che viene accolta dai proponenti.

Esprime infine parere favorevole sulle proposte 18.26 e 18.38, subordinatamente a delle riformulazioni, messe a disposizione della Commissione, che vengono accolte dai rispettivi proponenti.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 18.4, 18.9 e 18.14, nonché 18.26 (testo 2) e 18.38 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 18.42.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli identici emendamenti 18.42, 18.43 e 18.44 (testo 2), pubblicato in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 18, nonché della proposta 18.0.500 (presentata dal Governo), e dei relativi subemendamenti.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 19.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 19.1 e 19.8, subordinatamente a delle riformulazioni che sono accettate dai rispettivi proponenti.

Chiede di poter procedere al momentaneo accantonamento della proposta 19.3, che viene accantonata.

Esprime invece parere contrario sulla proposta 19.4.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 19.9, e chiede di porlo in votazione congiuntamente al 19.8 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 19.1 (testo 2), pubblicato in allegato, e le identiche proposte 19.8 (testo 2) e 19.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 20.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 20.2.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Viene infine disposto l'accantonamento dell'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sulla proposta 21.1.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 21.2.

Esprime da ultimo parere favorevole sull'emendamento 21.3 rinumerato x1.1 in quanto vertente sul disegno di legge di conversione, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Il proponente riformula nel medesimo testo l'emendamento 21.4, e chiede di porlo in votazione congiuntamente all'emendamento x1.1 (già 21.3 (testo 2)).

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli identici emendamenti x1.1 (già 21.3 (testo 2)) e x1.2 (già 21.4 (testo 2)), pubblicati in allegato.

Viene quindi approvato anche l'emendamento 21.2.

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.6, nonché sulla proposta 24.1 a condizione di una riformulazione identica alla proposta 24.6, che viene accettata dai proponenti.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 24.11, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime infine parere contrario sulle proposte 24.13, 24.14, 24.17, 24.21 e 24.0.1.

Il relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*Fdi*) si pronunciano in senso conforme alla rappresentante del Governo.

I rispettivi proponenti chiedono di porre in votazione anche gli identici emendamenti 24.5 e 24.7.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 24.1 (testo 2), pubblicato in allegato, 24.6, 24.5 e 24.7.

Viene quindi approvato anche l'emendamento 24.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sugli emendamenti 25.2 (testo 2) e 25.4.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene infine disposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 26.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.1 e 26.4 (testo 2).

Esprime quindi parere favorevole anche sulle proposte 26.3 e 26.6, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Con distinte votazioni, vengono quindi approvati gli emendamenti 26.1, 26.3 (testo2), 26.4 (testo 2) e 26.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 27.2.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 27.0.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'emendamento 27.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Vengono accantonati i restanti emendamenti segnalati riferiti all'articolo 27.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 28.2 subordinatamente ad una riformulazione in senso identico all'emendamento 28.1 (testo 2), che viene accolta dai proponenti.

Invita infine i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 28.0.2.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 28.1 (testo 2) e 28.2 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 29.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.4 e 29.6, subordinatamente ad una identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti.

Invita quindi i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 29.7 e 29.8.

Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 29.0.2.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 29.4 (testo 2) e 29.6 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati all'unanimità.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 30.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 30.1 e 30.3, subordinatamente a riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti.

Invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 30.2.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 30.0.1.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Con distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 30.1 (testo 2) e 30.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31.

La sottosegretaria SIRACUSANO invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 31.1 (testo 2), 31.6, 31.8 e 31.0.3.

Propone invece di accantonare la proposta 31.12, che risulta accantonata.

Esprime parere favorevole sulle proposte 31.11 e 31.0.1, subordinatamente a riformulazioni che vengono accolte dai proponenti.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 31.10.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 31.11 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 33.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere favorevole sulle proposte 33.3 identico a 33.2, 33.6 e 33.7, subordinatamente a riformulazioni che vengono accolte dai proponenti. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 33.5.

Dopo avere invitato i presentatori a ritirare le proposte 33.13 e 33.0.2, esprime altresì parere contrario sull'emendamento 33.0.1.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Sono posti ai voti gli identici emendamenti 33.2 (testo 2) e 33.3 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 33.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 33.5.

Posta ai voti, è poi approvata la proposta 33.7 (testo 2), pubblicata in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 34.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime parere contrario sull'emendamento 34.0.1 (testo 2).

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 38.

La sottosegretaria SIRACUSANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 38.1 (testo 2), 38.10 e 38.11.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 38.16 e 38.17, risultando contrario il parere sui restanti emendamenti.

Si associa il relatore GELMETTI (*Fdl*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 40.3.

Invita quindi la Commissione a valutare l'accantonamento dell'emendamento 40.4.

Si associa il relatore GELMETTI (*Fdl*).

Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 41.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti 41.1, 41.3 e 41.6 (testo 2).

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere contrario reso dalla rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 41.6.

Ad avviso del senatore MANCA (*PD-IDP*), sarebbe opportuno disporre l'accantonamento degli emendamenti 41.1 e 41.6, al fine di compiere ulteriori approfondimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 42.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 42.1.

Esprime poi parere favorevole sulla proposta 42.3 (testo 2), subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 42.1 per effettuare ulteriori riflessioni.

Posto ai voti, l'emendamento 42.3 (testo 3), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Su proposta del PRESIDENTE viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 42.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 43.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulla proposta 43.0.2

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 44.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulla proposta 44.2 (testo 2).

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 45.1 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 45.2, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella proposta per l'emendamento 45.1, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sulle proposte 45.4 e 45.6 subordinatamente a distinte riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti.

Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 45.0.5.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 45.1 (testo 2) e 45.2 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 45.4 (testo 2) e 45.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 45.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 46.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulle proposte 46.1 e 46.4.

Invita quindi la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 46.5.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

La sottosegretaria ALBANO invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 47.3, 47.55, 47.62, 47.68, 47.80, 47.109, 47.116, 47.122, 47.133, 47.141.

Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli emendamenti 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42, 47.51, 47.87, 47.123, 47.0.11.

Esprime parere contrario sulle proposte 47.24, 47.27, 47.76 (testo 2), 47.96, 47.102, 47.137, 47.142, 47.0.9.

Esprime parere favorevole sulle proposte 47.4, 47.7, 47.105, 47.106, 47.107.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.88, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico all'emendamento 47.7, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.13 (testo 3) subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.18, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella proposta dal Governo per l'emendamento 47.13 (testo 4), che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.14 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.134, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella relativa all'emendamento 47.14, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.29 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 47.30 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte 47.90 e 47.94, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella relativa all'emendamento 47.29, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.14 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.134, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella riferita all'emendamento 47.14, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 47.127 subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 47.128, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico a quella dell'emendamento 47.127, che viene accolta dai proponenti.

Esprime parere favorevole sulle proposte 47.130 (testo 2) e 47.0.1, subordinatamente a distinte riformulazioni che vengono accolte dai rispettivi proponenti.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

I proponenti dell'emendamento 49.9 riformulano la proposta in un nuovo testo dal tenore identico a quello proposto per l'emendamento 47.127.

Il proponente riformula l'emendamento 47.60, nel medesimo testo del 47.4, e chiede di porli in votazione congiuntamente.

La Commissione approva gli identici emendamenti 47.4 e 47.60 (testo 2), pubblicato in allegato.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.7 e 47.88 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il proponente riformula nel medesimo testo proposto per il 47.13 (testo 3) l'emendamento 47.16 (testo 2), e chiede di porli in votazione congiuntamente.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 47.13 (testo 4), 47.18 (testo 2) e 47.16 (testo 3), pubblicati in allegato.

Il proponente riformula l'emendamento 47.33, nel medesimo testo riformulato del 47.14, e chiede di porli in votazione congiuntamente.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.14 (testo 2), 47.134 (testo 2) e 47.33 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il proponente chiede di porre in votazione anche l'emendamento 47.79, identico alle riformulazioni del 47.29, 47.90 e 47.94.

Sono quindi approvati congiuntamente gli identici emendamenti 47.29 (testo 2), 47.90 (testo 2), 47.94 (testo 2), pubblicati in allegato, e 47.79.

Si svolge quindi un breve dibattito tra la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), che chiede delucidazioni sulla riformulazione dell'emendamento 47.29, che sembra stravolgere la formulazione originaria, ed il PRESIDENTE il quale precisa che le formulazioni sono proposte dal Governo e sottoposte alla valutazione dei rispettivi presentatori.

La Commissione approva quindi la proposta 47.30 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il proponente chiede di porre in votazione anche l'identico emendamento 47.104.

Successivamente, sono congiuntamente posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.104, 47.105, 47.106 e 47.107.

Successivamente, vengono congiuntamente posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti 47.127 (testo 2), 47.128 (testo 2) e 49.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Da ultimo, con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 47.130 (testo 3) e 47.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 47.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 48.

La sottosegretaria ALBANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare gli emendamenti 48.3 e 48.4.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 49.

La sottosegretaria ALBANO invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 49.1, 49.40, 49.42, 49.0.1, 49.0.3, 49.0.10, 49.0.11.

Esprime invece parere contrario sulle proposte 49.13, 49.14, 49.32, 49.33, 49.54, 49.0.8.

Invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 49.25, 49.34, 49.35 (testo 2), 49.37, 49.38, 49.47a.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 49.49.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 49.52 e 49.0.6, subordinatamente a una identica riformulazione che viene accolta dai rispettivi proponenti.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Il proponente riformula nel testo proposto dal Governo per le proposte 49.52 e 49.0.6, l'emendamento 49.53, e chiede di porli in votazione congiuntamente.

Con distinte votazioni, la Commissione approva la proposta 49.49, che risulta approvata all'unanimità, nonché gli identici emendamenti 49.52 (testo 2), 49.0.6 (testo 2) e 49.53 (testo 2), pubblicati in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 57.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 50.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sulle proposte 50.2, 50.3 e 50.5.

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti 50.4 e 50.14.

Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 50.7, 50.8, 50.9 e 50.11.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 50.6, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Posto ai voti, l'emendamento 50.6 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 50.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 51.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Si associa il relatore GELMETTI (*FdI*).

Interviene, per dichiarazione di voto contrario, la senatrice DAMANTE (*M5S*), osservando che la riformulazione proposta dal Governo e accolta dai proponenti presenta rilevanti dubbi interpretativi, in quanto non appare chiaro se la misura redistributiva coinvolga solo le regioni che hanno restituito le somme interessate ovvero, ma inopportuno, tutto il territorio nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 51.1 (testo 2) viene approvato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 51, risultando accantonato l'emendamento 51.0.500 (a firma del Governo) e i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame delle proposte riferite all'articolo 52.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sull'emendamento 52.1, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 52.9, subordinatamente ad una riformulazione in senso identico all'emendamento 52.1, che viene accolta dai proponenti.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 52.11, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare le proposte 52.2 (testo 2), 52.6, 52.10.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) si pronunciano in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 52.1 (testo 2) e 52.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 52.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 52.

Si passa all'esame delle proposte relative all'articolo 53.

La sottosegretaria ALBANO formula parere contrario sulle proposte 53.1 e 53.7 (testo 2).

Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le proposte 53.2, 53.3, 53.6 e 53.8.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Si procede all'esame delle proposte relative all'articolo 55.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti 55.1 e 55.5 (testo 2).

Esprime invece parere favorevole sulla proposta 55.4, subordinatamente ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Invita da ultimo la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 55.0.1.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) si pronunciano in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 55.4 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

Viene infine disposto l'accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Si procede infine all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 57.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento 57.2.

Si associa la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*).

Viene infine disposto l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

(al testo del decreto-legge)

G/564/25/5 (già em. 7.4)

PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC;

un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi della catena sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli equipaggi;

perché l'Italia resti competitiva rispetto agli altri Paesi, è fondamentale che le Istituzioni sostengano gli sforzi per la decarbonizzazione del settore creando condizioni opportune per sviluppare carburanti alternativi, sicuri e utilizzabili su larga scala, e sostenendo il processo di transizione di tutte le navi, semplificando e ampliando l'utilizzo del Fondo complementare per il rinnovo e refitting della flotta mercantile anche alle navi da crociera;

impegna il Governo:

in sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, a valutare l'opportunità di destinare le risorse previste all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 2 del PNC anche ad interventi di rinnovo e refitting di flotte navali adibite ad attività crocieristica.

G/564/26/5 (già em. 8.77)

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 8.77.

G/564/27/5 (già em. 47.141)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premesso che l'articolo 47, del presente decreto-legge, favorisce la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel settore agricolo;

osservato che l'aumento dei costi di funzionamento degli impianti a biogas, riscontrato lo scorso anno, ha messo in crisi l'attività di produzione di energia rinnovabile, a fronte di una tariffa onnicomprensiva rimasta invariata rispetto al variare dei costi di produzione;

alla luce della necessità di assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino,

impegna il Governo:

a valutare di adottare le opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali.

G/564/28/5 (già em. 53.8)

ROMEO, MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (ogv) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11, risultano non idonei;

numerosi soggetti beneficiari, principalmente comuni di piccole dimensioni o siti in zone a forte disagio socio-economico, hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 53.8.

Art. 1.**1.7 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole: «categorie produttive e sociali», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo.»;*

b) *al comma 4, lettera e), numero 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo e nel rispetto delle competenze delle altre strutture del Ministero, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4.»;*

c) *al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: "con il Servizio Centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR"»;

d) *al comma 5, sostituire le parole: «euro 533.950» con le seguenti: «euro 549.980» e le parole: «euro 640.730» con le seguenti: «euro 659.980».*

Conseguentemente

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.»;*

b) *al comma 2, premettere le seguenti parole: «In relazione ai dati di cui al comma 1,»;*

c) *al comma 3, lettera a) premettere le seguenti parole: «ai sensi del regolamento (UE) 241/2021».*

Art. 3.

3.7 (testo 2) [id. a 3.8 (testo 3)]

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», al secondo periodo, dopo le parole: «sentito il soggetto attuatore» sono inserite le seguenti: «anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia» e dopo le parole: «il potere di adottare» è inserita la seguente: «tutti».

3.8 (testo 3)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», al secondo periodo, dopo le parole: «sentito il soggetto attuatore» sono inserite le seguenti: «anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia» e dopo le parole: «il potere di adottare» è inserita la seguente: «tutti».

Art. 4.**4.1 (testo 2)**

ZANETTIN, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica».

4.10 (testo 2) [id. 4.1 (testo 2)]

PATUANELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica».

4.0.500/1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 7, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 7, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 9, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 10.

4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 10, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata,

che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente».

4.0.500/2

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.

4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.

4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale "Italia domani" i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.

4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 3, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS), ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.

4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma *4-quater*, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.

4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma *4-sexies*, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.

4-octies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse si cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma *4-septies*.

4-novies. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma *4-septies*, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente».

4.0.500/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) All'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente."».

4.0.500

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della Nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della Circolare annuale sul Rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione, di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si

fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, comma 859, lettera *b*) e comma 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Art. 6.

6.9 (testo 2) [id. a 6.0.3 (testo 3)]

DAMANTE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

6.0.3 (testo 3) [id. 8.62 (testo 2)]

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

6.0.500/1

MANCA

All'emendamento 6.0.500, sopprimere il comma 1.

6.0.500/2

TURCO

All'emendamento 6.0.500, al comma 1, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma con le seguenti: «estendendo l'attività a livello internazionale, nonché qualsiasi altra attività per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e il riciclaggio, e per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati.».

6.0.500/3

MANCA

All'emendamento 6.0.500, sopprimere il comma 2.

6.0.500

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati".

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," aggiungere la parole: "anche";

b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7", aggiungere le seguenti: ", nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108,"».

Art. 7.**7.0.8 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)*

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

7.0.17 (testo 3) [id. a 7.0.19 (testo 3)]

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)*

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data».

7.0.19 (testo 3)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici)*

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data».

Art. 8.**8.16 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 5 sostituire le parole: «al comma» con le seguenti: «ai commi 3 e» e dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.17 (testo 2) [id. a 8.18 (testo 2) e 8.16 (testo 2)]

CANTÙ, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Al comma 5 sostituire le parole: «al comma» con le seguenti: «ai commi 3 e» e dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.18 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, SIGISMONDI, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Al comma 5 sostituire le parole: «al comma» con le seguenti: «ai commi 3 e» e dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.23 (testo 2) [id. a 8.25 (testo 2)]

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI, MATERA

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti».

8.25 (testo 2)

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020 nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti».

8.62 (testo 2)

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

8.63 (testo 2)

MURELLI, DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

Al comma 2 premettere il seguente:

«02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,"».

8.500/1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'emendamento 8.500, aggiungere il seguente:

«All'articolo 8, comma 5, dopo le parole: "decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.", aggiungere le seguenti: "Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5%."».

8.500

IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, qualora previsto a legislazione vigente, informativa alle stesse.»

8.0.4 (testo 2) [id. a 14.53 (testo 2);]

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

1. Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, consi-

derano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 56 con il seguente:

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di af-

fidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente".

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio."».

Art. 10.

10.2 (testo 2)

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'alinea dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", non rinnovabile,"».

Art. 11.

11.500

IL GOVERNO

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1 "Transizione 4.0" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la con-

clusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli *target*, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l’emanazione dei pareri tecnici richiesti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività istruttorie. Nell’ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all’Agenzia delle entrate che, in ogni caso, dovrà essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell’investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 12.

12.1 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *la parola:* «adottato» *è sostituita dalle seguenti:* «da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

2) *le parole:* «In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all’articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183» *sono sostituite dalle seguenti:* «In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all’articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 14.

14.45 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «, 8 e 13» *con le seguenti:* «e 8»;

al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'alinea, le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024".».

14.47 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «, 8 e 13» con le seguenti: «e 8»;*

al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'alinea, le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024".».

14.53 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

1. Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6,

comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b-bis*) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli – Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 56 con il seguente:

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente".

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e

della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio."».

14.0.5 (testo 3)

MANCA, FINA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma».

Art. 15.

15.0.1 (testo 2)

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale

Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede:

a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento;

b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile

l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.».

Art. 18.

18.26 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";».

18.38 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40 comma 3 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.».

18.44 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola: "PEC", aggiungere le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia».

18.0.500/1

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'emendamento 18.0.500, capoverso «Articolo 18-bis», al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e nelle more della razionalizzazione del sistema di identità digitale» con le seguenti: «e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale».

18.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis.

(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità digitale garantiscono, oltre i servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee guida AgID. Ai fini dell'accredimento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more della raziona-

lizzazione del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU Italia*».

Art. 19.**19.1 (testo 2)**

DAMIANI

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024», aggiungere le parole: «; il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"»;*

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella *short list* di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti.";

a-ter) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della *short list* di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla *short list* di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti di cui alla stessa *short list*."»;

b) *alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «sono conferiti» inserire le seguenti: «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

19.8 (testo 2)

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

19.9 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241."».

Art. 21.**21.3 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: "che sostituisce il Piano per la non autosufficienza" sono sostituite dalle seguenti: "che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza"».

Art. 24.**24.1 (testo 2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 2, capoverso «1-bis», dopo le parole: «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti parole: «nonché

per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito».

24.11 (testo 2)

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «rientranti nel PNRR» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.»;

c) *al comma 4, le parole: «ivi richiamate» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nel PNRR»;*

d) *dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";*

b) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.";

c) *al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi".».*

Art. 26.

26.3 (testo 2)

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'art. 6 comma 6, della legge 24 dicembre 2010, n. 240 si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico».

26.4 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale."»;

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «un importo non superiore all'un per cento» *con le seguenti:* «un importo non superiore al due per cento».

26.6 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo."»

Art. 27.**27.0.1 (testo 2)**

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".».

Art. 28.**28.1 (testo 2) [id. a 28.2 (testo 2)]**

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-ter.

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. *f*), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR"».

28.2 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*ter*.

(Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e delle risorse a valere sul PNRR".».

Art. 29.

29.4 (testo 2) [id. a 29.6 (testo 2)]

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire le parole:* «agli interventi» *con quelle:* «le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi» *e le parole:* «si applica la disciplina prevista» *con quelle* «applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'»;

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.».

29.6 (testo 2)

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire le parole:* «agli interventi» *con quelle:* «le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi» *e le pa-*

role: «si applica la disciplina prevista» con quelle «applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'»;

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.».

Art. 30.

30.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

0a-bis) al comma 136-bis,

1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";

2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"

0a-ter) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

"136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario."».

30.3 (testo 2)

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono aggiunte le seguenti: "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi"».

Art. 31.**31.11 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’Agenzia del demanio, ove necessario all’attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, al supporto ed alla fornitura di servizi dell’Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.500

IL GOVERNO

All’articolo 31, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «a Roma Capitale» con le seguenti: «al Commissario Straordinario»;

2) alla lettera b), capoverso 425-bis, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «In deroga all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del medesimo decreto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni»;

3) alla lettera b), capoverso 425-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Al fini dell’affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all’articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

1) è autorizzato il ricorso ai termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse potrà essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base a soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda ai sensi del comma 7 del medesimo articolo il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.»;

4) *alla lettera b), capoverso 425-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 425-bis» con le seguenti: «di cui al Programma Dettagliato degli Interventi, approvato ai sensi del comma 422»;*

5) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) Al comma 427 apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo eliminare le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade";

b) all'inizio del sesto periodo, eliminare le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,";

c) al settimo periodo, sostituire le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" con le seguenti: "previsti dal Programma Dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"».

31.501

IL GOVERNO

All'articolo 31, comma 6, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente alinea:

«425-*quater*. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità, tecnica ed economica, degli interventi di cui al comma 425-*bis*, garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza, nonché la fruibilità, degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità.».

31.0.1 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*.

1. All'art. 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Art. 33.**33.2 (testo 2) [id. a 33.3 (testo 2);]**

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»;

b) *al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente:*

«n. 1-bis) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati."»;

c) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche: 1. all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis

del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

33.3 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»;

b) *al comma 1, lettera a), dopo il punto n. 1), è inserito il seguente:*

«n. 1-bis) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 e di cui all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotta apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati."»;

c) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche: 1. all'articolo 1, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-*bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

33.6 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI, SIGISMONDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 9, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*:

1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono sostituite dalle seguenti: "Al";

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge

10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo.";

b) al comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.";

c) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

"5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

33.7 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Sindaco del comune di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuarsi attraverso il sistema di BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 42.**42.3 (testo 3)**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine le seguenti parole:
«e altre misure per l’approvvigionamento idrico».*

Art. 45.

45.1 (testo 2) [id a 45.2 (testo 2);]

GARAVAGLIA, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte, all’articolo 1 della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile."».

45.2 (testo 2)

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte, all’articolo 1 della predetta legge, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile."».

45.4 (testo 2)

ROME, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

45.6 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1 aprile 2008.

2-ter. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a

quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-quater. Il CREA ammette all’iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboscamento, rimboscamento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l’attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-sexies. Dall’attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dall’attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento atmosferico».

Art. 47.**47.13 (testo 4) [id. a 47.18 (testo 2) e 47.16 (testo 3)]**

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1."».

47.14 (testo 2) [id. a 47.134 (testo 2) e 47.33 (testo 2)]

MANCA

Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"».

47.16 (testo 3)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1."».

47.18 (testo 2)

BORGHESE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis. all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto in fine il seguente:

"1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1."».

47.29 (testo 2) [id. a 47.90 (testo 2) e 47.94 (testo 2);]

MISIANI

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: «e, ove previsto,» con le seguenti: «, ove prevista, e».

47.30 (testo 2)

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti sog-

gettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati."».

47.33 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"».

47.60 (testo 2)

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse"».

47.88 (testo 2)

DAMIANI

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifaci-

mento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera *c-ter*), numero 1);"»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «atti o provvedimenti attuativi» con le seguenti: «provvedimenti applicativi a contenuto generale»;*

c) *al comma 3:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale» con le seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA."»;

d) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere

dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.».

47.90 (testo 2)

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: «e, ove previsto,» con le seguenti: «, ove prevista, e».

47.94 (testo 2)

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO, MAGNI

All'articolo 47, comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole: «e, ove previsto,» con le seguenti: «, ove prevista, e».

47.127 (testo 2) [id. a 47.128 (testo 2) e 49.9 (testo 2)]

LOTITO

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.128 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-*bis*. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b). l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

11-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.».

47.130 (testo 3)

ROMEO, DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici"».

47.134 (testo 2)

TREVISI, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"».

47.500/1

NICITA, FRANCESCHELLI

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater non si applicano nelle aree territoriali poste all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 o dei siti Unesco.».

47.500/2

MISIANI

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, alle lettere da a) ad e), ovunque ricorrano, le parole: «, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

«1-bis.1. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea, a condizione che siano realizzate con cavidotto interrato.».

47.500/3

TREVISI, CASTELLONE

All'emendamento 47.500 del Governo, al comma 1-bis, alle lettere a) e b), dopo le parole: «piani o programmi», inserire le seguenti: «o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC».

47.500/4

MANCA

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, alla lettera d), dopo le parole: «area occupata» aggiungere le seguenti: «, delle dimensioni fisiche delle pale»;*

b) *al comma 1-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

«f) in attesa dell'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, l'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti contenuti nel Programma Isole Verdi del PNRR, a cui è applicata una procedura di valutazione ambientale strategica accelerata da definirsi con successivo atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto.».

47.500/5

NATURALE, CASTELLONE

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-bis, sopprimere la lettera e);*

b) *al comma 1-ter:*

1) dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) *sopprimere il comma 1-quater.*

47.500/6

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

All'emendamento 47.500, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-ter, dopo le parole: «fonti rinnovabili», inserire le seguenti: «di cui al medesimo comma 1-bis» e dopo le parole: «energia rinnovabile» inserire le seguenti: «prodotta dai predetti impianti»;*

b) *sostituire il comma 1-quater con il seguente:*

«1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

47.500/7

DI GIROLAMO, CASTELLONE

All'emendamento 47.500, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.».

47.500/8

PARRINI

All'emendamento 47.500, dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

«1-quinquies. Al fine di consentire agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è elevata al 50 per cento, qualora beneficiari delle risorse per interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1-sexies. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, non si applica

nei confronti degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie.

1-septies. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale, possono incrementare, oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

1-octies. Per gli anni dal 2023 al 2026, gli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.».

47.500/9

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

All’emendamento 47.500, dopo il capoverso «1-quater», aggiungere il seguente:

«*1-quinquies.* Al fine di garantire una più rapida diffusione delle infrastrutture di rifornimento per i veicoli ad idrogeno, da finanziare con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, in deroga a quanto previsto dalla normativa ministeriale vigente e nei futuri provvedimenti ministeriali relativi al riparto delle risorse, gli impianti di rifornimento adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e al trasporto ferroviario sono destinati prioritariamente ma non in via esclusiva al rifornimento degli autobus e dei treni, consentendo l’accesso e il rifornimento anche a veicoli pesanti e leggeri alimentati ad idrogeno.».

47.500/10

MANCA

All'emendamento 47.500, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».

47.500/11

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

All'emendamento 47.500, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

"11-bis. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito con il seguente: 'Alla installazione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica'."».

47.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti me-

desimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadono, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-ter. L'esenzione di cui al comma I-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

47.0.1 (testo 2)

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 47-bis.***(Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)*

1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e" sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse."».

Art. 49**49.9 (testo 2)**

MISIANI

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dai casi di cui alla lettera a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.».

49.52 (testo 2)

SCURRIA, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».

49.53 (testo 2)

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49"».

49.0.6 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO, MURELLI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Articolo 49-bis.

(Impianti alimentati a biomassa solida)

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sostituire la parola: ", prevedendo" con le seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili"».

Art. 50.**50.6 (testo 2)**

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: «dei componenti del Nucleo» è inserita la seguente: «non».

Art. 51.**51.1 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di paga-

mento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dai commi da 1-*quater* a 1-*quinquies*.

1-*ter*. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25-*ter* del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) del 27 febbraio 2023, n. 2023/435, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale ed alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183 che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento – nei limiti delle relative risorse disponibili – di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

51.0.500/1

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;*

b) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale».*

51.0.500/2

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla»;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere».

51.0.500/3

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla» con le seguenti: «unitamente alla».

51.0.500/4

CAMUSSO, VALENTE, D'ELIA, LA MARCA, VERINI, ROSSOMANDO, NICITA, BAZOLI, MARTELLA, VERDUCCI, ZAMBITO, RANDO, FURLAN, ROJC, FINA, ZAMPA, ALFIERI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI

All'emendamento 51.0.500, al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2009, n. 196» aggiungere le seguenti: «una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto *ex ante* ed *ex post* sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché».

51.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, en-

tro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 52.

52.1 (testo 2) [id. a 52.9 (testo 2)]

LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, la parola: «abusiva» è soppressa;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*) della medesima legge n. 178 del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.».

52.9 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, la parola: «abusiva» è soppressa;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per l'anno 2026 e 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della medesima legge n. 178 del 2020. La medesima delibera aggiornerà il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.».

52.11 (testo 2)

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico spurgo pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente, le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 55.**55.4 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi»;

b) *comma 4, le parole:* «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *sono soppresse.*

Art. X1.**x1.1 [già 21.3 (testo 2) id. a x1.2 (già 21.4 (testo 2))]**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: "che sostituisce il Piano per la non autosufficienza" sono sostituite dalle seguenti: "che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza"».

x1.2 (testo 2) [già 21.4 (testo 2)]

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: "che sostituisce il Piano per la non autosufficienza" sono sostituite dalle seguenti: "che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza"».

x1.500/1

LOMBARDO, FREGOLENT

Sopprimere l'emendamento X1.500.

x1.500/2

LOMBARDO, FREGOLENT

*All'emendamento X1.500 sostituire le parole: «31 dicembre 2023»
con le parole: «30 settembre 2023».*

x1.500

IL GOVERNO

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le pa-
role: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».
